

TRIBUNALI

I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale.

Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni.

Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente.

Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra il 13/09/2012 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed il 13/09/2013 (data di efficacia di esso), sono tenute presso i medesimi uffici.

Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente.

Fino alla data del 13/09/2013 il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

I capi degli uffici giudiziari di cui sopra curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

GIUDICI DI PACE

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

Il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti, entro 1 anno apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

Ad ogni buon conto, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese per un periodo superiore ad 1 anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di Tribunale o di Procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Le disposizioni di soppressione dei giudici di pace acquistano efficacia:

a) dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 13/09/2012), senza richiesta di prosieguo degli Enti locali interessati;

b) dopo che sono trascorsi 60 giorni + 12 mesi + 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 13/09/2012), in caso di richiesta di prosieguo degli Enti locali interessati, poi, non andata a buon fine.

Fino a quel momento, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Nei 6 mesi successivi ai termini di efficacia di cui sopra, alle lettere a) o b), le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici.

Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi al nuovo ufficio competente.